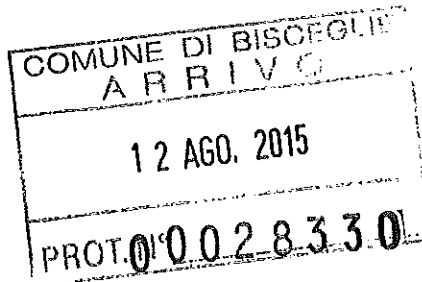


ARCIDIOCESI**TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE - NAZARETH****UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Via Beltrani, 9 - 70059 TRANI (BA)

RIPARTIZIONE TECNICA
ARRIVOData 12 AGO. 2015Prot. _____ /RT
Responsabile del procedimento:
Istruttoria art. 465 L. 241/90

- ☐ Ing. Misino
☐ Dott. Sinigaglia
☐ Dott. Focco
☐ Geom. Porcelli
☐ Geom. Di Piero
☐ Geom. Povia
☐ Dott. Attili
☐ _____

Il Dirigente
Arch. Giacomo Losapio

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Bisceglie

Avv. Francesco Spina

Palazzo di Città

76011 Bisceglie (Bt)

Al Dirigente dell'Ufficio Tecnico

del Comune di Bisceglie

Arch. Giacomo Losapio

Via Trento

Bisceglie

Oggetto: Richiesta urgente di attivazione delle procedure per l'approvazione del progetto per la realizzazione del nuovo Complesso Parrocchiale "Stella Maris" nel quartiere "Salsello" in Bisceglie a via L. Di Molfetta.

Il sottoscritto Mons. Angelo Dipasquale, domiciliato a Trani in Via Beltrani, 9, a nome e per conto dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie-Nazareth, dovendo realizzare il nuovo Complesso parrocchiale "Stella Maris" in località "Salsello" a Bisceglie e **dovendo richiedere, per tale finalità, un finanziamento alla C.E.I.**

CHIEDE

alla S.V. di attivare con particolare urgenza tutte le procedure necessarie relative al suolo sito in Bisceglie a via L. Di Molfetta, riportato in catasto terreni al Fg 1 p.lle 1223, 1225 e 1227, acquistato dall'Arcidiocesi in data 22/11/08 reg. a Trani il 13/01/09 n°162 per la realizzazione del suddetto Complesso parrocchiale, opera questa che assumerebbe particolare rilievo nell'ambito del quartiere sia per l'esercizio del culto che per il valore sociale ed architettonico della struttura.

A tal fine si allega il relativo progetto aggiornato a firma dell'arch. Sergio Bombini.

In attesa si coglie l'occasione per porgerLe

Cordiali saluti

Trani, 05/08/2015

ESAMINATO DALLA SEZ. EDILIZIA PRIVATA

IL 13/8/2015 pratica n. _____

CON IL PARERE FAVOREVOLE

13/8/2015IL DIRIGENTE
(Arch. Giacomo Losapio)IL CAPO SEZIONE
(Ing. G. Misino)

ARCIDIOCESI
TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE-NAZARETH
70059 Via Beltrani, 9 - TRANI
L'Economo Diocesano
(Mons. Angelo Dipasquale)

Copia per ufficio

Repertorio N. 38951

Raccolta N. 17058 =====

===== V E N D I T A =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilaotto il giorno ventidue del mese di dicembre. ==

In Trani, nel Palazzo Vescovile alla Via Beltrani n. 9. =====

Innanzi a me dott. Pietro CONSIGLIO notaio in Bisceglie,

iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di

Trani, =====

===== sono presenti: =====

- LOGOLUSO Donata o Donata Carmela, nata a Ragogna il 14
aprile 1931, domiciliata in Bisceglie alla Via Monte Pasubio
n. 6, codice fiscale LGL DTC 31D54 H161X; =====

- DELL'ORCO Elvio Girolamo, nato a Bisceglie il 12 aprile
1973, ivi domiciliato alla Via Monte Pasubio n. 6, il quale
interviene nel presente atto non in proprio ma nella qualità
di procuratore speciale del proprio padre: =====

DELL'ORCO Sebastiano, nato a Bisceglie il 6 marzo 1929, ivi
domiciliato alla Via Monte Pasubio n. 6, codice fiscale DLL
SST 29C06 A883J, tale nominato con scrittura privata
autenticata nella firma in data 28 novembre 2008 n. 38894 mio
repertorio che, in originale, al presente atto si allega
sotto la lettera "A"; =====

- Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Giovan Battista
PICHIERRI, nato a Sava (TA) il 12 febbraio 1943, il quale
interviene nel presente atto non in proprio ma nella qualità
di ordinario diocesano e quindi legale rappresentante della
"Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie" con sede in Trani
alla Via Beltrani n.9, ove per la carica domicilia, ente
ecclesiastico civilmente riconosciuto iscritto al n.319 del
registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di
Bari, codice fiscale 92004050727, a quanto in seguito
autorizzato con decreto dello stesso Ordinario Diocesano in
data 16 dicembre 2008 che, previa sottoscrizione ai sensi di
legge, al presente atto si allega sotto la lettera "B". =====

Detti comparenti della cui identità personale io notaio sono
certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il
quale convengono e stipulano quanto segue: =====
LOGOLUSO Donata o Donata Carmela e DELL'ORCO Sebastiano, in
proprio e come innanzi rappresentato, ciascuno per i propri
diritti ma in solido tra loro e con ogni garanzia di legge,
vendono alla "Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie" che,
pure come innanzi rappresentata, accetta ed acquista, il
seguente immobile: =====

- appezzamento di terreno sito in Bisceglie alla contrada
"Via Trani", destinato dal Piano Particolareggiato della zona
residenziale turistica "Salsello" in parte ad attrezzature
per il tempo libero ed in parte a parcheggio pubblico, esteso
circa metri quadrati tremilaottocentottantaquattro (3.884),
confinante con Via Luigi Di Molfetta dalla quale ha accesso e
particelle 1133, 1135, 904, 386, 385, 384, 2071 e 2073 del

REGISTRATO A TRANI

Il 13.1.2009

n° 162 serie 1T

Registro 4350,00

Ipotecaria 13200,00

Catastale 4400,00

Bollo 230,00

foglio 1, Comune di Bisceglie. =====

In Catasto Terreni, come segue: =====

===== Comune di Bisceglie Fg. 1 =====

p.lla 1223, a. 9.30, mandorleto 3^, R.D.E. 4,32 R.A.E. 1,44; =
p.lla 1225, a.18.12, mandorleto 3^, R.D.E. 8,42 R.A.E. 2,81; =
p.lla 1227, a.11.42, mandorleto 3^, R.D.E. 5,31 R.A.E. 1,77.

Pervenuto, tra maggior consistenza, in forza di acquisto fattone con atto in data 16 aprile 1970, n. 31359 repertorio dott. Enrico DI MARTINO notaio in Barletta, ivi registrato il 5 maggio 1970 al n. 849, trascritto a Trani il 9 maggio 1970 al n. 18683. =====

Le parti dichiarano il prezzo della presente vendita in euro quattrocentoquarantamila virgola zero zero (440.000,00), somma che la parte venditrice dichiara di aver già ricevuto dalla parte acquirente cui rilascia quietanza di saldo, con rinuncia all'ipoteca legale. =====

Quanto innanzi descritto viene trasferito alla parte acquirente a corpo, con tutti i relativi diritti, azioni e ragioni, accessioni ed annessioni, dipendenze e pertinenze, servitù attive e passive, se vi sono e come sono, nulla escluso od eccettuato e così come pervenuto, in particolare con le servitù attive e passive di passaggio come precisate nel citato atto di provenienza. =====

Gli effetti tutti del presente atto decorrono da oggi. =====
Dichiara la parte venditrice che quanto venduto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e che lo stesso è libero da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, pesi e vincoli di qualsiasi genere. =====

La parte acquirente si dichiara edotta del contenuto dell'atto di vincolo di destinazione d'uso in data 8 novembre 2008 n. 513 repertorio dott. Amelia CINQUEPALMI notaio in Trani, ivi registrato il 10 novembre 2008 al n. 6000, trascritto a Trani il 10 novembre 2008 al n. 22857/16304. =====

Le parti mi consegnano il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Bisceglie il 23 giugno 2008 contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti il terreno sopradescritto e dichiarano che non sono finora intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici, detto certificato, al presente atto si allega sotto la lettera "C".

Le parti dichiarano che il presente atto è conseguente a preliminare di vendita registrato a Trani il 29 maggio 2008 al n.2241 serie 3 e chiedono che l'imposta di euro cinquanta virgola zero zero (50,00) pagata all'atto della registrazione del detto preliminare venga imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione di quest'atto ai sensi della nota all'art.10, della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. =====

Le parti si danno atto che il prezzo della presente vendita, ai sensi dell'art.7 della Legge 448/2001 e successive modifiche e proroghe, è stabilito in misura pari al valore

attribuito al suolo con perizia redatta dal geometra PRETE Cosimo, con studio in Bisceglie alla Via Milano n.25, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Barletta-Andria-Trani al n.22, perizia giurata innanzi al funzionario di cancelleria del Giudice di Pace - Ufficio di Bisceglie in data 21 maggio 2008 n.57/08, cronologico n. 1212/08. =====

Si chiede la registrazione del presente atto con l'applicazione: =====

- dell'imposta di registro nella misura dell'uno per cento ai sensi dell'ultimo comma, articolo 1, Tariffa - Parte Prima, allegata a D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, trattandosi di trasferimento avente ad oggetto immobile compreso in piano urbanistico particolareggiato diretto all'attuazione di programma di edilizia residenziale; ed all'uopo la parte acquirente si impegna a completare l'intervento cui è finalizzato il trasferimento entro cinque anni da oggi; =====

- dell'imposta ipotecaria nella misura del tre per cento ai sensi dell'art. 1-bis, tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347; =====

- dell'imposta catastale nella misura dell'uno per cento ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347. =====

LOGOLUSO Donata o Donata Carmela, DELL'ORCO Elvio Girolamo e Mons. Giovan Battista PICHIERRI, da me notaio resi edotti circa la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano sotto la propria responsabilità, che: =====

a) il corrispettivo della compravendita è stato pagato con le seguenti modalità: =====

- quanto ad euro diecimila virgola zero zero (10.000,00) a mezzo assegno bancario numero 2006628400-10 tratto in data 10 maggio 2008 su Unicredit PB S.p.a - Torino Via Arsenale n. 21 a favore del venditore DELL'ORCO Sebastiano, con clausola di intrasferibilità; =====

- quanto ad euro ventimila virgola zero zero (20.000,00) a mezzo due assegni bancari, ciascuno dell'importo di euro diecimila virgola zero zero (10.000,00), tratti in data 16 giugno 2008 su Unicredit PB S.p.a - Torino Via Arsenale n. 21, con clausola di intrasferibilità, dei quali il primo a favore del venditore DELL'ORCO Sebastiano numero 2100774817-11 ed il secondo a favore della venditrice LOGOLUSO Donata numero 2100774818-12; =====

- quanto ad euro settantamila virgola zero zero (70.000,00) a mezzo due assegni bancari, ciascuno dell'importo di euro trentacinquemila virgola zero zero (35.000,00), tratti in data 8 luglio 2008 su Unicredit PB S.p.a - Torino Via

Arsenale n. 21, con clausola di intrasferibilità, dei quali il primo a favore del venditore DELL'ORCO Sebastiano numero 2100106182-05 ed il secondo a favore della venditrice LOGOLUSO Donata numero 2100106183-06; =====

- quanto ad euro centomila virgola zero zero (100.000,00) a mezzo due assegni bancari, ciascuno dell'importo di euro cinquantamila virgola zero zero (50.000,00), tratti in data 16 settembre 2008 su UBI - Banca Carime - Trani, Corso Italia n. 17/b, con clausola di intrasferibilità, dei quali il primo a favore del venditore DELL'ORCO Sebastiano numero 5.017.958.863-08 ed il secondo a favore della venditrice LOGOLUSO Donata numero 5.015.436.532-02; =====

- quanto ad euro duecentomila virgola zero zero (200.000,00) a mezzo due assegni bancari, ciascuno dell'importo di euro centomila virgola zero zero (100.000,00), tratti in data odierna su Unicredit PB S.p.a - Torino Via Arsenale n. 21, con clausola di intrasferibilità, dei quali il primo a favore del venditore DELL'ORCO Sebastiano numero 2100106259-04 ed il secondo a favore della venditrice LOGOLUSO Donata numero 2100106258-03; =====

- quanto ai restanti euro quarantamila virgola zero zero (40.000,00) a mezzo due assegni bancari, ciascuno dell'importo di euro ventimila virgola zero zero (20.000,00), tratti in data odierna su Intesa Sanpaolo S.p.a. - filiale di Trani, con clausola di intrasferibilità, dei quali il primo a favore del venditore DELL'ORCO Sebastiano numero 8.121.892.624-01 ed il secondo a favore della venditrice LOGOLUSO Donata numero 8.121.892.625-02; =====

b) non si sono avvalsi di un mediatore immobiliare per la conclusione del presente contratto. =====
Spese d'atto e formalità conseguenti come per legge. =====

Per gli effetti della legge 19 maggio 1975 n.151, i coniugi DELL'ORCO Sebastiano e LOGOLUSO Donata o Donata Carmela dichiarano di trovarsi in regime di separazione dei beni. =====

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati. =====

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che a mia domanda lo confermano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con me notaio, qui in calce ed a margine dell'altro foglio alle ore tredici. =====

Il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me notaio, consta di due fogli ed occupa sette facciate intere e linee ventuno dell'ottava oltre le firme. =====

F.to: Giovan Battista Pichierri - Logoluso Donata o Donata Carmela - Elvio Girolamo Dell'Orco - Pietro Consiglio notaio (L.S.) =====

ALLEGATO A =====

REP. 38951 =====

RACC.17058 =====

===== PROCURA SPECIALE =====

Il sottoscritto: =====

DELL'ORCO Sebastiano, nato a Bisceglie il 6 marzo 1929, ivi domiciliato alla Via Monte Pasubio n. 6, codice fiscale DLL SST 29C06 A883J, nomina e costituisce in suo procuratore speciale il proprio figlio **DELL'ORCO Elvio Girolamo**, nato a Bisceglie il 12 aprile 1973, ivi domiciliato alla Via Monte Pasubio n. 6, all'oggetto che in nome e per conto di esso costituente abbia a vendere a chi crederà opportuno e per quel prezzo che riterrà conveniente, ogni suo diritto di comproprietà, sul seguente immobile: =====

- appezzamento di terreno sito in Bisceglie alla contrada "Via Trani", destinato dal Piano Particolareggiato della zona residenziale turistica "Salsello" in parte ad attrezzature per il tempo libero ed in parte a parcheggio pubblico, esteso circa metri quadrati tremilaottocentottantaquattro (3.884), individuato in catasto al foglio 1 con le particelle 1223 di are 9.30, 1225 di are 18.12 e 1227 di are 11.42. =====

Conferisce all'uopo al nominato procuratore ogni più ampia ed opportuna facoltà quelle comprese: =====

di meglio identificare e descrivere quanto a vendersi anche con confini e dati catastali eventualmente aggiornati e con frazionamenti e mappe se necessari; riscuotere il prezzo o dichiararlo già riscosso oppure consentire dilazioni nel pagamento dello stesso anche senza farsi prestare garanzie; rinunciare all'ipoteca legale; trasferire proprietà, possesso e godimento di quanto venduto; stipulare qualunque patto di contenuto obbligatorio o reale dalla vendita nascente; produrre documenti e rendere dichiarazioni (anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) in ordine ai disposti della legge 19 maggio 1975 n.151, della legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modificazioni, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito in Legge n. 248 del 4 agosto 2006 e fare insomma tutto quant'altro utile e necessario per il miglior espletamento della presente. =====

Il tutto con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge e da esaurirsi in unico atto. =====

Bisceglie, 28 novembre 2008. =====

F.to: Sebastiano Dell'Orco =====

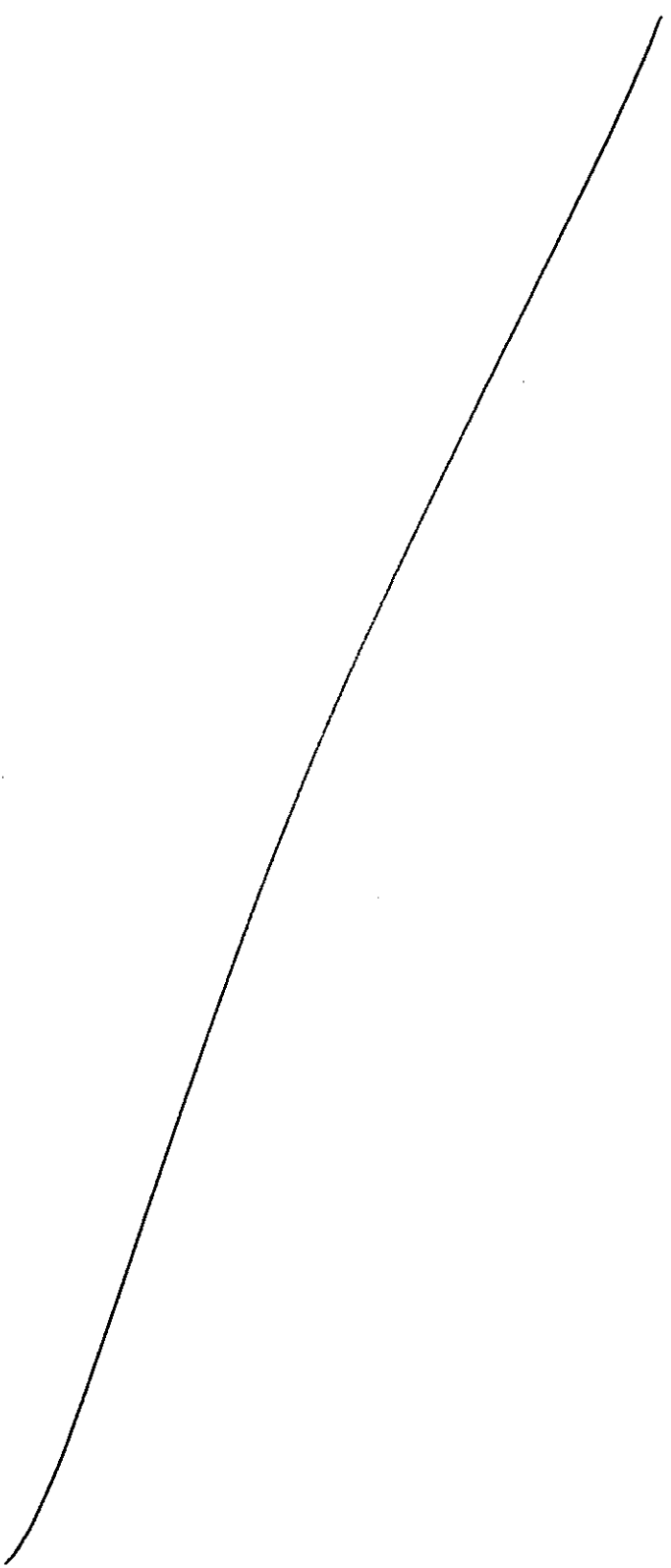
Repertorio N. 38894 =====

===== AUTENTICA DI FIRMA =====

Certifico io sottoscritto Dott. Pietro CONSIGLIO, notaio in Bisceglie, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Trani, che il signor **DELL'ORCO Sebastiano**, nato a Bisceglie il 6 marzo 1929, ivi domiciliato alla Via Monte Pasubio n. 6, della cui identità personale io notaio sono certo, ed al quale ho letto la scrittura che precede, ha qui sopra apposto la sua firma in mia presenza. =====

In Bisceglie, nell'abitazione del suddetto **DELL'ORCO**

Sebastiano alla Via Monte Pasubio n. 6, oggi ventotto
novembre duemilaotto. =====
F.to: Pietro Consiglio notaio (L.S.) =====





Mons. Giovanni Battista Pichierri

ARCIVESCOVO
di TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE
TITOLARE di NAZARETH

ALLEGATO B

Rep N. 38951

Racc N 17058

Prot. n.43 UAD/08

VISTO i canoni 1277, 1291, 1295, 1297 del Codice di Diritto Canonico, nonché la delibera n.20 della CEI del 27.03.1999;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio per gli affari economici e dal Collegio dei Consultori dell'Arcidiocesi ;

Nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante dell'Ente ecclesiastico "ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE" con sede in Trani alla Via Beltrani, 9, iscritto nel Registro delle persone giuridiche della Provincia di Bari al n. 319;

DECRETO

L'acquisto dell'immobile sito in Bisceglie, alla contrada Via Trani con accesso da Via Luigi Di Molfetta, individuato in catasto al foglio 1 con le particelle 1223 di are 9.30, 1225 di are 18.12, e 1227 di are 11.42 per realizzare un nuovo complesso parrocchiale a servizio dell'estesa zona denominata "Salsello".

Trani, 16.12.2008



Giovanni B. Pichierri

F.to: Giovan B. Battista Pichierri - Logoluso Donata Carmela o Donata - Elvio Girolamo Dell'Orco - Pietro Consiglio notaio (L.S.)

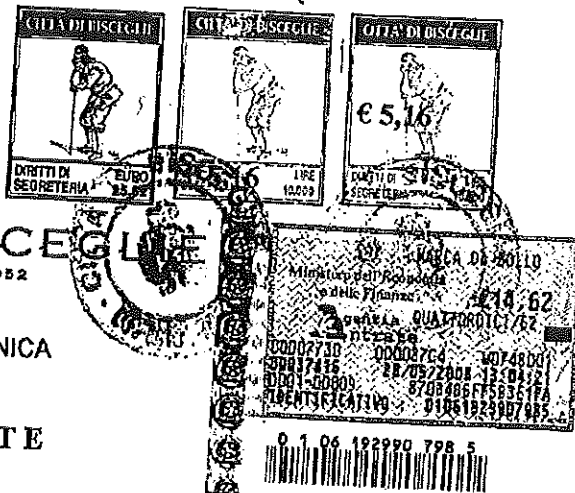
ALLEGATO c
Rep N. 38951
Racc N. 17052



CITTÀ DI BISCEGLIE
CODICE POSTALE 70052

RIPARTIZIONE TECNICA

IL DIRIGENTE



Vista l'istanza a nome di Storelli Matteo intesa ad ottenere il rilascio di un certificato urbanistico riguardante un suolo riportato in catasto al Fg. 1 p.lle 1223-1225-1227;--

Visti gli atti di questo Ufficio :

CERTIFICA

Il suolo di cui sopra è destinato dal Piano Particolareggiato della Zona Residenziale Turistica "Salsello" - Maglia 115- come segue:

- quota parte ad attrezzature per il tempo libero (art. 27 NTA lett c);--
- restante parte è destinata a parcheggio pubblico (art. 27 NTA lett d);--

Art. 27 - Aree per attrezzature collettive e di uso collettivo.

Sono quelle previste dall'art. 3 del D. L. 2-4-1968, e cioè aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole d'obbligo), aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi, ecc.), aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, aree per parcheggi.

Esse sono indicate nelle tavole del Piano con lo stesso segno rappresentativo e contraddistinte con lettere che ne precisano la destinazione.

Per le zone destinate a verde pubblico ed a parcheggio, la destinazione del P.R.G. è vincolante. Per quelle destinate a scuole e ad altri edifici pubblici la destinazione, che è indicativa di massima, dovrà essere specificata dal P. P. e definita dal Consiglio Comunale.

Nelle zone C (di espansione) le aree sono state solamente localizzate e proporzionate, rimandandone la specifica destinazione al P. P.

Per la zona turistica di levante, inoltre, è rimandato al P. P. anche il proporzionamento di tali aree, che risultano indicate di massima.

a) Aree per l'istruzione : omissis

b) Aree per edifici pubblici e di interesse comune : omissis

c) Aree per verde pubblico (parchi, giardini e zone attrezzate per il gioco e lo sport) -.

I P. P. indicheranno, per tali aree, l'utilizzazione specifica; se per parchi veri e propri, o per giochi per ragazzi o per sport per adulti od altre attrezzature per lo svago (teatri all'aperto, ecc.); in essa sarà curata l'alberatura esistente e la posa di nuovi alberi, secondo le indicazioni del P. P.

La cubatura edificabile, per chioschi, bar, servizi, impianti sportivi, teatri all'aperto, biblioteche di parco, eventuali abitazioni per la custodia, ecc., non dovrà superare l'indice massimo di 0,1 mc/mq.

d) Aree per parcheggi :

Anche in tali zone sarà curata l'alberatura, studiata ovviamente per poter utilizzare la superficie a parcheggio. E' ammessa la costruzione, in esse, di chioschi, come per le zone di rispetto stradale, cioè utilizzando l'istituto del precario.

Le deroghe a quanto previsto nel presente articolo, sono disciplinate dall'art. 16 della legge n. 765 del 6-8-1967.

Le aree di cui al presente articolo sono vincolate allo stato attuale, senza possibilità di miglioria o ricostruzione degli edifici eventualmente esistenti.

Si certifica altresì, che il Piano esecutivo di cui innanzi, approvato in via definitiva con delibera di C.C. n. 367 del 05.05.1988, per gli effetti dell'art. 21, comma 11 della L.R. 31.05.1980, n. 56, è attualmente in vigore.

Si rilascia ai sensi dell'art. 30, comma 2, del DPR n. 380/01. —
Li, 23.06.2008

Il Dirigente
G_r (Arch. Giacomo Losapio)

1. per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportata per farne parte integrante, di stabilire che, a partire dall'approvazione del presente atto, nell'ambito della Regione Puglia, la validazione di tutte le unità di sangue e di emocomponenti con tecnica NAT, già disposta con DGR n. 1607/2001, sia estesa al triplo screening virale HBV DNA, HCV RNA ed HIV RNA;
2. di disporre che le strutture trasfusionali autorizzate all'esecuzione del triplo screening virale siano quelle individuate dalla deliberazione di G.R. n. 1607 del 14 novembre 2001;
3. di notificare il presente provvedimento, a cura del Settore Assistenza ospedaliera e specialistica, ai direttori generali delle Aziende U.S.L. ed ospedaliere;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2006, n. 847

Circolare n. 2/2006 – Linee interpretative per l'applicazione dell'art. 14 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa arch. Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue.

Con il D.P.R. 6 giugno 2006 n. 380 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - il legislatore statale ha inteso dettare disposizioni anche di dettaglio nella materia edilizia, operando nel contempo un riordino normativo complessivo.

Pur in presenza dei principi di carattere generale e delle disposizioni per la disciplina dell'attività

edilizia contenuti nel D.P.R. 380/01, continuano ancora a pervenire alla Regione istanze trasmesse dai Comuni pugliesi, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 31.5.1980 n. 56, al fine di ottenere dalla Giunta Regionale il nulla osta per la realizzazione di interventi edilizi in deroga alla disciplina urbanistica comunale.

Con la Circolare n. 2/2006 oggetto del presente provvedimento, vengono quindi esposte linee interpretative per l'applicazione dell'art. 14 del D.P.R. 380/01 in ordine ai seguenti aspetti:

- Non necessità del nulla osta regionale e quindi attribuzione piena dell'esercizio del potere di deroga ai Comuni indipendentemente dalla previsione negli strumenti urbanistici o nei regolamenti edilizi della possibilità di fare ricorso a detto istituto;
- limitazione del potere di deroga ai soli interventi riguardanti edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico;
- ambiti ristretti di applicazione del potere di deroga, come delineati dal legislatore statale, ivi compreso il divieto del ricorso alla deroga per mutamenti di destinazioni di zona.

Tutto ciò premesso ed al fine di fornire agli Enti Locali interessati linee interpretative per l'attuazione dell'art. 14 del D.P.R. 380/01 si propone alla Giunta Regionale l'approvazione della Circolare secondo lo schema allegato al presente provvedimento da emanarsi da parte dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica, ERP ed Assetto del Territorio.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. c) DELLA L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”

L'Assessore, sulla scorta di quanto sopra esposto, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;
- Di APPROVARE la Circolare n. 2/2006 avente ad oggetto "Linee interpretative per l'applicazione dell'art. 14 del D.P.R. 380/01, parte integrante del presente provvedimento da emanarsi da parte dell'Assessorato all'Urbanistica.
- Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

REGIONE PUGLIA
PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE

**CIRCOLARE: Linee interpretative per l'applicazione dell'art. 14 del D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380.**

Prot. 01/ / GAB

Bari, lì

Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici.

1. Finalità

La presente circolare mira a fornire indicazioni in ordine alle modalità procedurali con cui rilasciare, da parte dei Comuni, il permesso in deroga di costruire per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, di cui all'art. 14 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia). In particolare, essa punta a chiarire che, ai fini del rilascio di tale permesso, non occorre più il nulla-osta della Giunta regionale prescritto dall'art. 30 L.R. n. 56/1980.

Giova ricordare che l'art.14 in questione prevede:

- il ricorso alla procedura di deroga solo per edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse;
- la possibilità di derogare solo ai limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi, escludendo quindi il mutamento di destinazione di zona.

2. La nuova disciplina del permesso in deroga di costruire alla luce dell'art. 14 del TU dell'edilizia

Disciplinando l'istituto del permesso in deroga di costruire, l'art. 14 del TU dell'edilizia ha innovato la previgente disciplina di cui all'art. 41 *quater* della legge urbanistica (L. n. 1150/1942).

Quest'ultima disposizione consentiva l'esercizio del potere di deroga solo se tale potere risultava espressamente previsto dagli strumenti urbanistici, limitatamente ad edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, nonché con l'osservanza del disposto di cui all'art. 3 L. n. 1357/1955, che, a sua volta, subordinava il rilascio del titolo al previo nulla-osta della Sezione Urbanistica Regionale.

Nel contesto del quadro normativo nazionale sopra delineato, l'art. 30 LR n. 56/1980 stabiliva che il potere di deroga, previsto dagli strumenti urbanistici, dovesse soggiacere al predetto nulla-osta regionale.

Attualmente, l'art. 14 TU, oltre ad aver eliminato ogni accenno in ordine all'obbligo di

previsione dei poteri di deroga da parte dello strumento urbanistico generale, ha anche soppresso il riferimento al nulla-osta regionale.

L'art. 136 del medesimo TU, inoltre, ha espressamente abrogato l'art. 41 *quater* LU e l'art. 3 L. n. 1357/1955.

Mediante le prescrizioni contenute dall'art. 14 TU, quindi, il legislatore ha manifestato la volontà di attribuire il potere di deroga alla competenza del comune, escludendo invece ogni competenza regionale.

Conclusione, quella appena indicata, che si rivela del resto coerente con il complessivo riassetto delle competenze amministrative regionali e locali operate nell'ultimo decennio con le c.d. leggi "Bassanini" e, ancor di più, con la riforma del Titolo V della Costituzione, che, in tema di "governo del territorio", ha sancito la potestà concorrente della regione e degli enti locali; sicché, il TU dell'edilizia rappresenta la "cornice" entro cui le regioni possono (e devono) disciplinare l'assetto del territorio.

Sotto il profilo strettamente tecnico, poi, si rileva che la soppressione del nulla-osta regionale è compensata dalla specifica prescrizione che impone il rispetto dei limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. n. 1444/68, che, contenendo l'esercizio del potere di deroga, configura il relativo permesso alla stregua di un istituto di eccezionale (e residuale) applicazione.

Le conclusioni appena esposte trovano, peraltro, conforto nella più recente e autorevole dottrina (a riguardo, non consta che vi siano ancora state pronunce giurisprudenziali).

E, difatti, si è osservato che "la scelta effettuata dal legislatore di eliminare dal procedimento di rilascio del permesso di costruire in deroga il previo nulla-osta regionale si palesa quale diretta applicazione del principio di sussidiarietà verticale, essendosi evidentemente ritenuto l'ente comunale perfettamente in grado di tutelare adeguatamente gli interessi coinvolti, senza alcuna necessità di alcun intervento correttivo proveniente dall'alto" (M. Calabrò, *Testo unico sull'edilizia*, a cura di M.A. Sandulli, Milano, 2004, 201).

3. Conclusioni

Sulla scorta di quanto precede, allora, può fondatamente sostenersi l'abrogazione implicita dell'art. 30 L.R. n. 56/1980. In proposito, valgono i generali principi in tema di successione di leggi e, in particolare, quello per cui l'entrata in vigore di una legge statale comporta l'abrogazione delle norme regionali preesistenti con essa incompatibili, ai sensi dell'art. 10 L. 62/1953 (così come peraltro chiarito da un consolidato indirizzo giurisprudenziale: Cass., Sez. I, 7.6.2000, n. 7709; Cons. Stato, Sez. V, 13.5.2002, n. 2586).

A quanto precede, si aggiunga che il legislatore nazionale ha espressamente abrogato (art. 41 *quater* LU e l'art. 3 L. n. 1357/1955) le disposizioni statali che la norma regionale aveva riprodotto (art. 30 LR n. 56/1980); sicché l'abrogazione implicita dell'art. 30 LR n. 56/1980 è desumibile anche in ragione dell'incompatibilità con il dettato della nuova norma statale (art. 14 TU).